

Lagonegro settembre 2010

Dr.ssa Benedetta Marziale

Sportello sulla sordità

Istituto Statale Sordi di Roma

**Interventi legislativi a favore dei sordi
in materia di**

**DIRITTO all'ISTRUZIONE e
all'INTEGRAZIONE SCOLASTICA**



Per tutto il periodo che va dall'Unità d'Italia (**1861**) al **1923**, lo **Stato non si è occupato dell'educazione dei sordi** che era delegata ai Comuni ed ai privati (questi ultimi generalmente costituiti da Istituti religiosi).

Solo nel **1923** la **Riforma Gentile**, con particolare riferimento alle **persone sorde**, stabilisce:

- l'**estensione** dell'**obbligo scolastico** fino ai **16 anni**
- l'istituzione di scuole speciali **statali**.

Norme costituzionali

Nella **Costituzione italiana** del **1948** sono sanciti alcuni principi importantissimi concernenti il diritto all'istruzione, la sua obbligatorietà e gratuità e la garanzia di una partecipazione democratica degli alunni con handicap.

In particolare, le norme da tenere in maggiore considerazione sono:

- ✓ l'**art. 34** che riconosce il diritto allo studio sancendo i principi del **libero accesso** all'istruzione e della sua **obbligatorietà** e **gratuità**;
- ✓ l'**art. 3** che proclama il **principio di uguaglianza**.

Dal combinato disposto degli artt. 3 e 34 si ricava, quindi, che il diritto all'istruzione deve essere assicurato anche agli studenti con disabilità, così da garantire una effettiva eguaglianza fra tutti i cittadini.

La legge n° 517/1977

Negli anni '70, il legislatore, in linea con i principi costituzionali appena ricordati si preoccupa di regolare l'**integrazione degli alunni disabili** nelle scuole comuni (ordinarie = normali).

In particolare, la **legge n° 517/1977**, riconosce alle famiglie con figli sordi, la **possibilità di scegliere** fra **scuola speciale** e **scuola comune**:

Vd. **art. 10, 1° comma** «...l'obbligo scolastico (...) si adempie, per i fanciulli sordomuti, nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle **pubbliche scuole elementari e medie**, nelle quali siano assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno ...».

Considerazioni sulla L. n° 517/1977

Sebbene l'intenzione del legislatore fosse quella di promuovere una reale integrazione scolastica, la normativa ha trovato applicazione nelle

SCUOLE COMUNI:

- **senza che** le strategie didattiche fossero preventivamente adattate alle esigenze peculiari degli alunni sordi;
- **senza che** fosse previsto l'impiego di figure professionali ad hoc come l'Assistente alla Comunicazione (introdotto solo nel 1992 dalla Legge-quadro sull'handicap).

Inoltre, la circostanza che la maggior parte delle famiglie abbia alla fine optato per iscrivere i propri figli sordi nelle scuole comuni ha comportato in molti **ISTITUTI SPECIALI**:

- una **drastica diminuzione** del **numero degli iscritti** (gli Istituti diventano un bacino di confluenza di alunni pluri-handicappati o provenienti da situazioni socio familiari estremamente deprivate);
- lo **snaturarsi della didattica specializzata** che invece costituiva proprio il loro punto di forza.

Sentenza Corte costituzionale n. 215/1987

- Con la legge 517/1977, inoltre, il legislatore aveva tralasciato di disciplinare l'integrazione dei disabili nelle scuole superiori rimandando, a questo proposito, alle legge 118/1971 (art. 28, 3° co.) la quale stabiliva che in questo ciclo scolastico la frequenza degli studenti disabili dovesse essere semplicemente "facilitata".
- La sentenza della **Corte cost.** interviene sul punto, dichiarando l'**incostituzionalità** dell'**art. 28, comma 3°** della **L. 118/1971** nella parte in cui questo non prevedeva che anche la frequenza delle scuole superiori, da parte degli studenti disabili, dovesse essere "**assicurata**" (come negli altri cicli scolastici).

La legge quadro sull'handicap n° 104/92

È la **legge n° 104/92** a sancire definitivamente il **diritto** della **persona handicappata** all'**educazione** e all'**istruzione** in **ogni ordine** e **grado** di scuola (nido, scuola dell'infanzia, sc. primaria, sc. secondaria di 1 e di 2 grado), comprese la formazione professionale e l'Università.

Ai sensi dell'**art. 3** della legge (soggetti aventi diritto agli interventi ed ai servizi stabiliti dalla legge) «...*si considera persona handicappata, colui che presenta una minorazione fisica, psichica, o **sensoriale**, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa ...*».

In particolare, nella parte dedicata all'educazione e all'istruzione la legge:

da un lato, prescrive **nelle Università** l'impiego di interpreti, in questo modo riconoscendo indirettamente l'esistenza e la rilevanza di una lingua alternativa a quella vocale:

vd. **art. 13 1°co. lett. d** *«l'integrazione scolastica della persona handicappata si realizza anche attraverso l'attribuzione ... di incarichi professionali ad **interpreti** da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti»;*





✚ dall'altro, **nelle scuole di ogni ordine e grado**, configura in capo ai disabili sensoriali (e dunque anche ai sordi) il diritto al servizio di assistenza alla comunicazione:

vd. **art. 13, 3°co.** ai sensi del quale *resta fermo «l'obbligo per gli Enti locali di **fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali**».*



Interventi legislativi a favore dei sordi in materia di **PROVVIDENZE ECONOMICHE**



Provvidenze economiche

Diverse norme concorrono alla **tutela** delle **persone sorde** che, ai sensi delle disposizioni vigenti, possono chiedere:

✚ il **riconoscimento** della condizione di **sordità**, previsto dalla **normativa "speciale"** (disposizioni specificamente dedicate a questa tipologia di deficit: **legge 381/1970**);

✚ oppure, quando **non** ricorrano i presupposti richiesti da questa disciplina, il **riconoscimento** dell'**invalidità civile** conseguente a sordità, previsto dalle disposizioni che regolano in via generale la materia dell'invalidità civile (**normativa "generale"**: **legge 118/1971**).

L'inquadramento nell'una o nell'altra categoria – condizione di sordità o invalidità civile – non solo **presuppone requisiti diversi**, ma dà accesso a **differenti benefici** economici e assistenziali.

In conclusione, nel nostro ordinamento, la **sordità** può essere **presa in considerazione** sotto un **duplice profilo**:

- se presenta **caratteri di una certa gravità**, per epoca di insorgenza ed entità della perdita uditiva, rileverà ai fini del **riconoscimento** della **condizione di sordità** (prima denominata "**sordomutismo**"), con tutte le garanzie e i benefici ad esso collegati;
- qualora invece sia di natura **meno grave**, potrà rilevare ai fini della **tutela generale accordata agli invalidi civili**, come espressamente disposto dal d.m. Sanità 1992: *«...in tutti i casi in cui i livelli di perdita uditiva siano inferiori a quelli indicati (per il riconoscimento del "sordomutismo") o non sia dimostrabile un'epoca di insorgenza dell'ipoacusia compresa nell'arco dell'età evolutiva, verrà fatta una valutazione secondo i criteri dell'invalidità civile».*

Persona sorda

e

riconoscimento della condizione di sordità

L'**art. 1 legge 381/1970** considera « **sordo** il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia **compromesso** il normale apprendimento del linguaggio parlato ...» (così come modificata dalla legge 95/2006).

Dal riconoscimento della condizione di sordità derivano alla persona sorda molteplici diritti e provvidenze economiche.

Vediamo, allora, da un lato i **requisiti** richiesti per ottenere tale certificazione e, dall'altro, i **benefici** ad essa collegati.

Requisiti richiesti

I requisiti necessari per il riconoscimento della condizione di sordità sono previsti dall'art. 1 della l. 381/1970 e dal d.m. Sanità 1992. In particolare, viene richiesto che:

- **la sordità sia congenita o insorta entro il 12° anno d'età (= acquisita durante l'età evolutiva);**
- **la sordità non sia di tipo trasmissivo, né di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, lavoro o servizio;**
- **la perdita uditiva sia uguale o superiore a 60 decibel (= dB) tra le frequenze 500 - 1000 - 2000 hertz (= Hz) nell'orecchio migliore se il richiedente è un minore di 12 anni; ed invece uguale o superiore a 75 dB qualora il richiedente abbia già compiuto il 12° anno d'età;**
- **l'ipoacusia abbia reso difficoltoso l'apprendimento della lingua vocale, vale a dire, che abbia interferito negativamente sulla sua naturale acquisizione.**

Riconoscimento dell'invalidità civile conseguente a sordità

Anche dal riconoscimento dell'invalidità civile (conseguente a sordità) derivano alla persona sorda una serie di diritti e provvidenze economiche.

Prendiamo allora in esame i **requisiti** richiesti per tale certificazione e i **benefici** ad essa collegati.

n.b. Per il **riconoscimento dell'invalidità civile** **non è richiesta una soglia minima di perdita uditiva** (come, invece, per il riconoscimento della condizione di sordità) e, perciò, anche un sordo con perdita uditiva **inferiore a 60 dB** può essere riconosciuto invalido civile.

Requisiti richiesti

Possono accedere al riconoscimento dell'invalidità civile:

- i **minori di 18 anni** con deficit uditivo e difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età;
- i **maggiori di 18 anni** che a causa del deficit uditivo abbiano subito una riduzione permanente di almeno un terzo (34%) della capacità lavorativa;
n.b. Al di sotto di questa soglia non può esserci alcun riconoscimento dell'i.c.;
- le persone **ultrasessantacinquenni**, con deficit acustico, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età.

Provvidenze che presuppongono il riconoscimento della sordità (prima denominato "sordomutismo")



a) Indennità di comunicazione

b) Pensione non reversibile

a) Indennità di comunicazione

Istituita dalla **legge 508/1988**, è erogata senza limiti di età e di reddito; essa, inoltre, prescinde dallo svolgimento di un'attività lavorativa e non viene sospesa in caso di ricovero in istituto. Sono previste **12 mensilità** (importo mensile aggiornato al 2010: **€ 239,97**)

Requisiti

- ✓ il **riconoscimento della sordità**. La perdita uditiva deve essere pari o superiore a 60 dB tra le frequenze di 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore se il richiedente è minore di 12 anni, e pari o superiore a 75 dB qualora il richiedente sia maggiore di 12 anni (d.m. Sanità 1992);
- ✓ per i cittadini italiani e degli Stati UE: la **residenza in Italia**; invece, per i cittadini di Stati non appartenenti alla UE, gli apolidi e i rifugiati: la titolarità di una **carta di soggiorno**.

b) Pensione non reversibile per le persone sorde

Prevista dalle **leggi 381/1970** e **663/1979**, è erogata per **13 mensilità** (importo mensile aggiornato al 2010: **€ 256,67**)

Requisiti

- ✓ il **riconoscimento della sordità**. La perdita uditiva deve essere pari o superiore 75 dB tra le frequenze di 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore (d.m. Sanità 1992);
- ✓ un'età compresa fra i **18** e i **65 anni**;
- ✓ uno **stato di bisogno economico**. La normativa prevede, infatti, che la pensione possa essere concessa solo a persone sorde che non superino un determinato tetto di reddito personale annuo (nel 2009 il **limite** è stato fissato a **€ 15.154,24**);
- ✓ per i cittadini italiani e degli Stati UE: la **residenza in Italia**; invece, per i cittadini di Stati non appartenenti alla UE, gli apolidi e i rifugiati: la titolarità di una **carta di soggiorno**.

Ulteriori benefici assistenziali

In aggiunta all'indennità di comunicazione e alla pensione non reversibile, il legislatore ricollega al riconoscimento della condizione di sordità **ulteriori benefici:**

- ✓ la **fornitura** e la **riparazione di protesi acustiche;**
- ✓ la **fornitura di DTS**, Dispositivo Telefonico per Sordi, e di **altri dispositivi** previsti dal nomenclatore tariffario;
- ✓ l'**esenzione totale** dal **pagamento del ticket sanitario;**
- ✓ l'**iscrizione** nelle **liste speciali** per il **collocamento obbligatorio;**
- ✓ l'**esonero** dal **pagamento** delle **tasse scolastiche e universitarie.**

Provvidenze che presuppongono il riconoscimento dell'invalidità civile (conseguente a sordità)



a) Indennità mensile di frequenza

b) Assegno mensile (di invalidità/assistenza)

a) indennità mensile di frequenza

Istituita dalla **legge 289/1990**, è erogata mensilmente (importo 2010: **€ 256,67**) solo nel periodo in cui il beneficiario frequenta un istituto scolastico (o di riabilitazione).

Requisiti

- ✓ la **minore età**, collegata a "difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età", oppure a una "perdita uditiva **superiore a 60 decibel (!)** tra le frequenze di 500, 1000, 2000 Hz, nell'orecchio migliore";
- ✓ la **frequenza di un istituto scolastico** (compresi gli asili nido) o di un centro di riabilitazione o di formazione professionale;
- ✓ per i cittadini italiani e degli Stati UE: la **residenza in Italia**; invece, per i cittadini di Stati non appartenenti alla UE, gli apolidi e i rifugiati: la titolarità di una **carta di soggiorno**;
- ✓ la disponibilità di un reddito personale annuo limitato (**stato di bisogno**), nel 2010 il limite è stato fissato a **€ 4.408,95**.

b) Assegno mensile di assistenza

E' oggi disciplinato dal **d. lgs. 509/1988** ed erogato per 13 mensilità (importo mensile 2010: **€ 256,67**).

Requisiti

- ✓ una percentuale di **invalidità civile** pari o superiore al **74%**;
- ✓ un'età compresa fra i **18** e i **65 anni**;
- ✓ uno **stato di bisogno economico**. La normativa prevede, infatti, che l'assegno possa essere concesso solo a coloro che non superino un determinato tetto di reddito personale annuo (pari a **€ 4.408,95**);
- ✓ l'essere "incollocato" al lavoro, vale a dire, iscritto nelle **liste di collocamento** e non occupato;
- ✓ per i cittadini italiani e degli Stati UE: la **residenza in Italia**; invece, per i cittadini di Stati non appartenenti alla UE, gli apolidi e i rifugiati: la titolarità di una **carta di soggiorno**.